ORDINANZA

DI

SUA MAESTÀ

PER LA

GENDARMERIA REALE

E PE'

GENDARMI AUSILIARJ.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1821.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato della guerra;

Inteso il nostro consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Articolo Primo.

L' ordinanza della gendarmeria reale, e de' gendarmi ausiliarj annessa al presente decreto rimane approvata.

Art. II.

Saranno impiegati con preferenza nella nuova organizzazione della gendarmeria reale quegli uffiziali, che ne uscirono dal 2 luglio 1820 al 22 marzo 1821, e che abbiano le circostanze contemplate nel nostro rescritto del 19 ottobro 1821.

Art. III.

I Direttori delle reali Segreterie di Stato della guerra, delle finanze, dell' interno, e degli affari di Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 19 ottobre 1821.

Firmato, FERDINANDO.

Per copia conforme
Il tenente generale Direttore della guerra
Firmato, Fardella.

ORDINANZA

PER LA

GENDARMERIA REALE

E PE'

GENDARMI AUSILIARJ.

TITOLO PRIMO.

Istituzione della gendarmeria reale.

Articolo primo. Il mantenimento della pubblica e privata sicurezza, l'esecuzione delle leggi, una vigilanza perenne, e repressiva nell' interno dello Stato costituiscono l' essenza del servizio della gendarmeria.

Art. 2. Attesa la natura degl' indicati doveri, la organizzazione della gendarmeria dev' essere suscettibile d' una grande suddivisione, e la sua composizione dev' essere un insieme di cavalleria e di fanteria, per riunire alla velocità della prima la prerogativa della seconda, di penetrare ne' luoghi più difficili, e montuosi.

TITOLO II.

Composizione della gendarmeria.

Art. 3. Il corpo della gendarmeria reale sarà composto da uno stato maggiore, di quattro

legioni divise in ventidue compagnie, e queste in tante brigate a piedi ed a cavallo, e da dieci compagnie di gendarmi ausiliarj.

ART. 4. Lo stato maggiore sarà composto come segue;

1 Ispettore generale, tenente generale, o maresciallo di campo.
1 Colonnello capo dello stato maggiore.
1 Ajutante di campo tenente presso l' ispettor generale.

La 1.ª legione sarà composta da

1 Comandante colonnello, o tenente colonnello.
1 Maggiore.
1 Quartiermastro tenente.
2 Ajutanti sotto uffiziali.
5 Capitani.
7 Tenenti.
10 Sotto tenenti.
5 Sergenti maggiori a piedi.
61 Sergenti a piedi.
13 Sergenti a cavallo.
5 Caporali forieri a piedi.
122 Caporali a piedi.
27 Caporali a cavallo.
732 Gendarmi a piedi.
200 Gendarmi a cavallo

1192.

La 2.ª legione sarà composta da

1	Comandante colonnello, o tenente colonnello.
1	Maggiore.
1	Quartiermastro tenente.
2	Ajutanti sotto uffiziali.
5	Capitani.
7	Tenenti.
10	Sotto tenenti.
5	Sergenti maggiori a piedi.
51	Sergenti a piedi.
13	Sergenti a cavallo.
5	Caporali forieri a piedi.
105	Caporali a piedi.
27	Caporali a cavallo.
624	Gendarmi a piedi.
200	Gendarmi a cavallo.
1057	

La 3.ª Legione sarà composta da

1	Comandante colonnello, o tenente colonnello.
1	Maggiore.
1	Quartiermastro tenente.
2	Ajutanti sotto uffiziali.
5	Capitani.
9	Tenenti.
10	Sotto tenenti.
Rip.° 29	

Rip.° 29
5 Sergenti maggiori a piedi.
63 Sergenti a piedi.
13 Sergenti a cavallo.
5 Caporali forieri a piedi.
126 Caporali a piedi.
27 Caporali a Cavallo.
756 Gendarmi a piedi.
200 Gendarmi a cavallo.

1224

La 4.ª Legione sarà composta da

1 Comandante colonnello, o tenente colonnello.
1 Maggiore.
1 Quartiermastro tenente.
2 Ajutanti sotto uffiziali.
7 Capitani.
9 Tenenti.
14 Sotto tenenti.
7 Sergenti maggiori a piedi.
51 Sergenti a piedi.
13 Sergenti a cavallo.
7 Caporali forieri a piedi.
103 Caporali a piedi.
27 Caporali a cavallo.
616 Gendarmi a piedi.
200 Gendarmi a cavallo.

1059

Art. 5. La forza totale delle suddette quattro Legioni sarà tra uffiziali sotto uffiziali e gendarmi a cavallo, ed a piedi di 4532 individui.

Art. 6. Le ventidue compagnie componenti le legioni saranno addette alle ventidue provincie, o valli del Regno nel modo seguente.

Quelle della 1.ª legione alle provincie di Napoli, Principato Ultra, Capitanata, Bari, e Terra d' Otranto.

Quelle della 2.ª alle provincie di Terra di Lavoro, Molise, 2.° Abbruzzo Ultra, 1.° Abbruzzo Ultra, ed Abbruzzo Citra.

Quelle della 3.ª alle provincie di Principato Citra, Basilicata, Calabria Citra, 2.ª Calabria Ultra, e 1.ª Calabria Ultra.

Quelle della 4.ª ai Valli di Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, e Girgenti.

Art. 7. Sarà segnato ne' bottoni il numero delle rispettive legioni.

Art. 8. Le legioni non possono essere cangiate di stazione, che per effetto d' ordine Sovrano.

Art. 9. Ogni compagnia sarà composta di brigate a cavallo, e di brigate a piedi, del numero di sei individui ognuna delle prime, e di cinque ciascuna delle seconde, compresovi il capo.

Art. 10. Le brigate a cavallo dovendo essere stazionate nelle residenze poste lungo le vie consolari, e ne' capi luoghi de' distretti, la loro ripartizione sarà proporzionata alle circostanze locali delle provincie.

Art. 11. Le brigate a piedi occuperanno i capi luoghi di ogni circondario.

Art. 12. La gendarmeria comprenderà.

Brigate a piedi	682
Brigate a cavallo	160
Totale delle Brigate.	842

Art. 13. Di questo numero di brigate, 528 a piedi, e 120 a cavallo saranno stazionate nelle provincie al di quà del Faro, e le rimanenti in Sicilia.

Art. 14. Un terzo delle brigate sarà comandato da sergenti, e due terzi da caporali.

Art. 15. Una compagnia di gendarmeria comprenderà le brigate a piedi, ed a cavallo di una provincia. Sarà comandata da un capitano, ed avrà un numero di uffiziali eguale ai distretti della provincia, un sergente maggiore, un caporal foriere, e due trombetti, che saran compresi nel numero de' gendarmi.

Art. 16. I comandanti le legioni potranno tener riunito ne' rispettivi capi luoghi di loro residenza un numero di uomini tratti dalle brigate, e particolarmente dalla classe de' nuovi ammessi, ad oggetto di farli istruire, osservare per giro la tenuta di tutti, e poterli assoggettare ad una severa disciplina. Questo numero non dev' esser mai tale da rendere la forza delle brigate minore di quattro individui, e sarà a disposizione de' comandanti suddetti.

Art. 17. I capitani potranno, quando il bene del servizio lo esige, ordinare il cambiamento di una brigata, previa l'autorizzazione dell'ispettore generale.

Art. 18. I capitani risideranno ne' capi luoghi di provincia, e gli uffiziali subalterni in quelli de' distretti.

TITOLO III.

Funzioni dell' ispettor generale.

Art. 19. L'ispettor generale è al tempo stesso il comandante dell' arma, e dipende da lui la direzione centrale di tutti gli affari, che la riguardano.

Art. 20. L'ispettore generale deve sommettere periodicamente a Sua Maestà il Re un rapporto storico degli avvenimenti, che concernono la tranquillità pubblica del regno, e rimetterne copia ai ministeri competenti.

Art. 21. Egli deve corrispondere colla direzione di guerra per tutto quanto concerne il personale, il materiale, e l'amministrazione dell' arma.

Art. 22. Egli deve rimettere mensilmente alla direzione di guerra

1.° Situazione numerica degli uomini e de' cavalli colle mutazioni rispettive.

2.° Lo stato nominativo de' disertori, e nu-

merativo degli altri individui non militari arrestati in tutto il regno dalla gendarmeria.

Art. 23. Deve rimettere lo stato di questi ultimi nominativo al ministero di grazia e giustizia.

Art. 24. L'ispettore generale ha egli solo la facoltà di permutare di compagnia gli uffiziali, e qualunque individuo del corpo, tutte le volte che lo crede necessario al bene del servizio. Ordinando il cambiamento di un uffiziale, deve renderne conto alla direzione di guerra.

TITOLO IV.

Funzioni del capo dello stato maggiore.

Art. 25. Il capo dello stato maggiore è l'organo della trasmissione degli ordini dell'ispettore generale.

Art. 26. Nell'assenza dell'ispettore generale, lo rimpiazza in tutte le sue funzioni.

Art. 27. Egli rassegnerà all'ispettore generale gl'inconvenienti che potrà rilevare nel servizio, nella disciplina, nell'amministrazione, ed altro, e proporrà le misure, che crederà atte a farli cessare.

Art. 28. Gli stati di situazione della forza, ed i movimenti ordinati dall'ispettore generale, sono d'incombenza del capo dello stato maggiore.

TITOLO V.

Funzioni de' comandanti le legioni, e degli uffiziali in generale.

Art. 29. I comandanti le legioni sono investiti del comando militare di esse, come ogni comandante di corpo.

Art. 30. Eglino devono corrispondere coll' ispettore generale per tutti gli oggetti di servizio, disciplina, amministrazione, ed altro.

Art. 31. Devono rimettergli in ogni mese i rapporti degli avvenimenti accaduti, e degli arresti che sono stati eseguiti nel mese precedente nelle provincie di rispettiva giurisdizione. In questi rapporti, oltre alle osservazioni dei capitani, debbono comparire quelle degli stessi comandanti. Devono rimettergli inoltre uno stato numerativo de' mandati di arresto ricevuti da' rispettivi capitani delle provincie, il quale indichi quelli eseguiti, e gli altri che non lo sono, e per questi ultimi specifichi i motivi della inesecuzione.

Art. 32. Eglino debbono riunire le situazioni parziali delle compagnie, formarne una complessiva per legione, e rimetterla al capo dello stato maggiore, unitamente alle mutazioni, per l' epoche, in cui dee inviarsi la situazione generale alla direzione di guerra.

Art. 33. I maggiori sono incaricati de' detta-

gli del servizio puramente militare delle legioni rispettive, e sono per questo l'organo intermedio fra i capitani, ed i comandanti le legioni, senza però prender parte nel ramo di polizia.

Art. 34. I maggiori debbono specialmente vegliare sulla tenuta degli uomini, e possono ricevere tanto dall'ispettor generale, che dai comandanti le legioni particolari incombenze, secondo le occorrenze imprevedute del servizio. A quest'oggetto essi sono dispensati dalle riviste annuali.

Art. 35. I capitani sono rivestiti del comando dell'arma in ciascuna provincia, e vi si debbono considerare come l'anima del tutto.

Art. 36. I capitani debbon vegliare, perchè sia mantenuta la sicurezza, la quiete, ed il buon ordine nelle rispettive provincie, sono in relazione con tutte le autorità di esse, ricevono i rapporti di polizia dai loro uffiziali subalterni, e direttamente, quando le urgenze lo esigano, da tutt'i loro dipendenti, adempiono per canto loro a questo dovere coll'ispettore generale, tengono un giornale circostanziato, tanto del servizio, quanto di tutti gli eventi che hanno luogo nelle provincie rispettive.

Art. 37. Gli uffiziali subalterni mantengono queste stesse relazioni colle autorità de' distretti, in cui si trovano stazionati, ricevono i rapporti di polizia da' sergenti, e secondo le urgenze dagli altri dipendenti, ne formano uno generale, e lo rimettono tanto all'ispettore generale, che al loro capitano.

Art. 38. Gli ajutanti sotto uffiziali sono addetti, pe' lavori di scrittura, e i dettagli del servizio, ad ogni uffiziale superiore.

Art. 39. I sergenti vegliano ciascuno sul servizio di tre brigate, ricevono i rapporti da' caporali, li riducono ad uno complessivo, e lo dirigono all' uffiziale della luogotenenza. Essi sono in dovere di tenere il giornale del servizio. Mancando l' uffiziale dal distretto, un sergente lo rimpiazza.

Art. 40. I caporali sono anch' essi in obbligo di tenere il giornale suddetto, il quale contiene gli avvenimenti, che accadono quotidianamente nelle loro brigate, tutto ciò che vien riferito loro da' gendarmi, gli arresti, le perlustrazioni fatte, le riunioni delle brigate, e la esecuzione di qualunque de' doveri indicati nel titolo 6.° I caporali sono obbligati a fare i loro rapporti di polizia a' superiori immediati, ed agli uffiziali ne' casi urgenti.

Art. 41. I doveri di ciascun gendarme sono indicati nel titolo che siegue. Oltracciò il gendarme deve conformarsi ai doveri di ogni soldato, e vien considerato come sotto uffiziale.

Art. 42. Gli uffiziali, dirigendo i loro rapporti di polizia all' ispettor generale, debbono simultaneamente adempiere a quest' obbligo co' loro superiori immediati, onde le autorità competenti possano subito averne notizia, ed assicurare colle loro disposizioni l' ordine pubblico. Questi rap-

porti devono essere circostanziati, esatti, veridici, e riferito che sia un avvenimento, l'uffiziale deve, ne' rapporti successivi, seguire il filo delle sue conseguenze, e delle operazioni relative fino al termine.

ART. 43. Gli uffiziali debbono vigilare sulle prigioni, tanto per la sicurezza interna, che per l'esterna, come pel trattamento de' detenuti, e render conto di tutto alle autorità competenti. A poter adempiere a questi doveri la gendarmeria terrà addetto alle prigioni un picciol numero di uomini.

ART. 44. Qualunque corrispondenza, tranne quella indicata nell' articolo 42, ed ogni specie di domanda debbono seguire il metodo gerarchico. In caso di denegata giustizia è permesso dirigersi al superiore meno immediato, ed in ultimo grado all' ispettore generale.

ART. 45. Ogni corrispondenza fra l'ispettore generale, ed i suoi dipendenti, o scambievole fra loro, deve godere franchigia di posta, adempiendosi però le formalità prescritte da' regolamenti all' oggetto.

TITOLO VI.

Funzioni della gendarmeria reale.

ART. 46. I doveri principali della gendarmeria sono:

1.° Assicurare l' ordine interno, e quello delle strade pubbliche con frequenti perlustrazioni.

2.° Prendere informazioni su i delitti pubblici, e darne cognizione alle autorità competenti.

3.° Perseguitare i delinquenti.

4.° Arrestare quelli colti in flagranti delitto, o accusati come colpevoli dal pubblico grido.

5.° Arrestare i ladri, malfattori, o perturbatori della tranquillità pubblica.

6.° Arrestare tutti quelli che saran colti in atto di commettere attentati contro le persone, o le proprietà.

7.° Arrestare i contrabbandieri colti in flagranti delitto, assicurarsi de' generi in contrabbando, e metterli a disposizione delle autorità competenti.

8.° Proteggere l' esecuzione della giustizia, e l' esazione delle pubbliche imposte.

9.° Arrestare tutti quelli, che recassero disturbo ai Cittadini nell' esercizio del culto divino.

10.° Eseguire i mandati d' arresto.

11.° Vegliare su i vagabondi, e le altre persone, che dall' autorità saranno indicate come degne di vigilanza.

12.° Redigere i processi verbali dei cadaveri ritrovati nelle strade, nelle campagne, e renderne intesa l' autorità.

13.° Condurre i detenuti da brigata in brigata.

14.° Dissipare colla prudenza, ed al bisogno

colla forza, ogni attruppamento sedizioso contrario alle leggi.

15.° Assistere nelle fiere, ne' mercati, e simili ricorrenze. In tali casi la gendarmeria deve presentarsi all'autorità del luogo, e combinare le misure più acconce al mantenimento del buon ordine.

16.° Formare i processi verbali delle denunzie, che saranno portate dagli abitanti sopra delitti stati commessi, e sopra indizj di delitti.

17.° Fermare tutte le persone sospette, gli accattoni, i vagabondi etc. e condurli subito innanzi alle rispettive autorità.

18.° Farsi esibire da tutte le persone pagane, che incontrerà armate, il permesso, di cui devono essere munite, di asportazione di armi, ed arrestarle, non avendone.

19.° Richiedere il passaporto agli stranieri che, per un motivo qualunque, si rendessero sospetti, esaminare attentamente se tali passaporti son validi, ed accertarsi dell' identità della persona. Ognuno quindi è in dovere di esibire al gendarme il proprio passaporto, ogni qualvolta lo ricerchi.

20.° Vegliare perchè non venga turbata la quiete, il buon ordine, e la decenza nei teatri, dov'è vietato di stabilire una guardia di gendarmeria, potendosi solamente chiamaverla, quando per un gran concorso, o per altro motivo, si creda necessaria la sua vigilanza.

21.° Arrestare tutt'i disertori, o militari lontani da' loro corpi, non muniti de' passaporti, o congedi in regola.

22.° Far raggiungere le proprie bandiere a quei militari, che si trovassero in permesso nelle giurisdizioni delle varie brigate, dopo che il permesso è spirato. A tal uopo tutt'i congedi limitati dovranno esser vistati, per quanto sarà possibile, dall' uffiziale di gendarmeria comandante nel distretto, che deve tenerne registro. Però il latore del congedo non sarà obbligato di presentarsi in persona all' uffiziale, ma basta, che il permesso venga esaminato, e vistato dal comandante la brigata più vicina, o anche dall' autorità civile. Quest' autorità, o il comandante la brigata saran tenuti informarne l' uffiziale, onde il medesimo possa tenerne registro nel suo libro.

23.° Seguire in distanza, o di brigata in brigata tutte le truppe che sono in marcia, mandare innanzi gli sbandati, e far loro raggiungere il proprio corpo, impedire i disordini, e gli eccessi contro gli abitanti, ed opporsi a qualunque non competente requisizione per parte delle truppe. In tali casi l'incombenza della gendarmeria si limita a consegnare i militari colpevoli ai rispettivi loro comandanti, e gl' individui pagani alle autorità competenti, accompagnati gli uni e gli altri da un processo verbale sull'avvenimento.

Art. 47. È dovere di ogni militare del grado di sergente maggiore in sotto di esibire alla gen-

darmeria, ogni volta che ne sia richiesto, il suo foglio di via, il suo permesso, ed ogni altra carta qualunque che serva a giustificare la sua assenza dal corpo.

Art. 48. Per rintracciare le persone che deve arrestare, la gendarmeria può visitare gli alberghi, le osterie, le locande, di giorno, e di notte.

Art. 49. Per esercitare, in tempo di notte, l'atto prescritto nell'articolo precedente, la gendarmeria deve unirsi a qualche funzionario locale, ed in mancanza, ad uno, o più testimonj, che firmeranno il verbale che si formerà nel rincontro.

Art. 50. I locandieri, osti, ed albergatori di qualunque specie sono obbligati a presentare alla gendarmeria i loro registri tutte le volte che ne sono richiesti.

Art. 51 La gendarmeria deve proteggere la forza che accompagna i condannati nel luogo del supplizio, ma soltanto per garantire l'esecuzione della giustizia, e mantener l'ordine.

Art. 52. Le brigate a cavallo saranno principalmente addette alla scorta dei corrieri lungo le strade consolari.

Art. 53. Esse forniranno la scorta a chiunque sarà munito di un apposito ordine del Direttore di guerra, o dell'Ispettore Generale. In tutt' altro caso è vietato di prestarsi a questo servizio, meno che non si tratti di dover accompagnare personaggi di gran riguardo, che per circostanze qualunque viaggino nell' interno del Regno.

Art. 54. È vietato a qualunque autorità di servirsi della gendarmeria per trasmissione di pieghi, meno che ai comandanti di provincia, nel solo caso però in cui la tranquillità pubblica è minacciata.

Art. 55. La gendarmeria a piedi non potrà mai essere impiegata da chicchessia a questo servizio.

Art. 56. Attesa la importanza delle funzioni ordinarie della gendarmeria, dalle quali non conviene ch'essa venga mai distolta per servizj estranei; nessun gendarme può esser distaccato come ordinanza presso qualsisia autorità militare, o civile, e neppure presso il Generale in capo, nè per poco, nè per molto tempo, nè sotto qualunque pretesto. Gli uffiziali non dovranno giammai sotto le pene le più severe ritenere presso di loro alcun gendarme in qualità di domestico, nè di trabante.

Art. 57. La forza della gendarmeria essendo riposta nella sua ripartizione, così le brigate di un distretto non potranno unirsi che in caso di urgente bisogno, ed allora l'uffiziale dove mettersi alla loro testa, rendendone subito conto a' suoi superiori.

Art. 58. Occorrendo di dover introdursi nel distretto limitrofo, gli è lecito di farlo, mettendosi di accordo coll'altro uffiziale stazionato in quello, e facendone rapporto simultaneamente al comandante la Provincia.

Art. 59. Le brigate di una intera Provincia

non possono unirsi, che in virtù di un' autorizzazione del direttore di guerra, dal quale, ne' casi di somma urgenza, si provocherà per la via telegrafica.

Art. 60. Le brigate potranno passare nella provincia contigua, trovandosi in traccia de' malviventi, ed in tal caso devono tenerne avvertito il capitano della gendarmeria di quella provincia, e l' autorità più vicina.

Quando le brigate di una intera provincia si uniscono, il capitano deve mettersi alla loro testa.

TITOLO VII.

Rapporti della Gendarmeria colle autorità.

Art. 61. La gendarmeria, non escluso il semplice gendarme, ha varj e molti punti di contatto, e di relazioni con tutte le autorità militari civili giudiziarie, e co' loro agenti, e deve generalmente prestarsi alle loro richieste, le quali, per massima, non devono pregiudicare giammai le sue funzioni ordinarie.

Art. 62. La gendarmeria rivestita di attribuzioni proprie, le quali partono dalla Legge di cui è figlia, esercita da se le sue funzioni, ed in forza della propria responsabilità. In ciò appunto essa differisce da ogni altra forza di polizia, la quale non agisce che per virtù di

ordine altrui. La gendarmeria conseguentemente non riconosce dipendenze esclusive.

Art. 63. Come un corpo militare, la gendarmeria è subordinata ai comandanti di provincia, ma fino al segno in cui non ne soffra il suo servizio ordinario. I capitani devono rimettere in ogni quindici giorni una situazione della forza a queste autorità per semplice notizia. Esse non potranno riunire le brigate di un distretto, se non per caso urgente, siccome è preveduto nell' articolo 57.

Art. 64. Un' autorità qualunque non potrà far domanda alla gendarmeria che per oggetti di sua competenza, e ne' limiti della propria giurisdizione.

Art. 65. Un rifiuto non fondato a domanda che l' autorità facesse competentemente, e ne' termini della legge, sarà punito con severità, e secondo le conseguenze che potrebbe produrre.

Art. 66. I magistrati dirigeranno ai capitani le loro richieste per l' esecuzione dei mandati di arresto, e per tutt' altro che incombe alla gendarmeria nel ramo della giustizia.

Art. 67. I capitani per le provincie, e gli uffiziali subalterni pe' distretti, si terranno in perenne corrispondenza con le autorità, e specialmente con quelle di polizia per comunicarsi reciprocamente le notizie di ogni evento, e concertare le misure ch' esige il buon ordine.

Art. 68. Le autorità si dirigeranno ai co-

mandanti le legioni, quando abbiano a far richiami sul conto de' capitani, ed a questi, quando abbiano a dolersi degli uffiziali subalterni.

Art. 69. Tutte le domande devono essere in iscritto, sia qualunque l' autorità che le faccia. Sarà severamente punito quell' uffiziale, o comandante di brigata, che non esigesse questa formalità.

Art. 70. Nelle domande dirette dalle autorità alla gendarmeria, non deve farsi uso di altri termini, che di quelli d'*invito*.

Art. 71. Nelle richieste che dalle autorità civili si fanno alla gendarmeria, deve citarsi la legge, o il decreto, in virtù del quale è chiamata ad agire.

Art. 72. Le autorità, che avran fatta una richiesta, hanno dritto che se ne faccia loro conoscere il risultato, che si dieno ad esse tutti gli altri lumi, che saranno stati raccolti dagli uffiziali, o comandanti di brigata. Ma non hanno dritto di framettersi nelle operazioni, che fa la gendarmeria nella esecuzione.

Art. 73. La gendarmeria è obbligata a dar notizia alle autorità competenti di tutto ciò che può risguardare la pubblica tranquillità, e deve far loro pervenire, fra 24 ore, i processi verbali de' delitti stati commessi, o degli arresti eseguiti. Le autorità dovranno rilasciarne una ricevuta nelle regole. I duplicati de' processi verbali devono essere rimessi gerarchicamente ai superiori.

Art. 74. Qualunque autorità non potrà esigere dalla gendarmeria, se non quei servizj, a cui vien chiamata dalla presente legge, non potrà arbitrarsi a dare verso gl' individui dell' arma, se non quelle disposizioni, che sono dalla medesima legge segnate. Non potrà prender parte ne' ragguagli interni, riserbati alle sole cure dell' ispettore generale, nè attraversare in alcun modo l' adempimento di quegli ordini che l' ispettore generale trasmette da se, o per volontà superiore, ai suoi dipendenti.

Art. 75. Quantunque abbiano vigore anche per la gendarmeria tutte le prescrizioni ordinarie di disciplina, relative al rango di servizio nell' esercito, e quantunque l' inferiore di grado sia obbligato a prestare il debito rispetto, e la voluta obbedienza ad un superiore, anche non appartenente al corpo, pure non si deve dimenticare che la gendarmeria subito che sorte, o che non è in riposo nel quartiere, o quando per qualsisia motivo accorre in un luogo, deve esser considerata come una guardia in servizio. Nessuno può recare impedimento al Gendarme, o frastornarlo nell' esercizio delle sue funzioni, che anzi deve ciascuno prestare obbedienza alle sue intimazioni, come fatte nel sacro nome del Sovrano. La di lui persona è inviolabile.

Art. 76. Ogni militare che usi della forza contro un gendarme nell' esercizio delle sue funzioni, verrà sottoposto ad un consiglio di guerra: il suo

delitto sarà considerato eguale a quello di chi usi violenza contro un soldato in fazione, e punito in conformità delle Leggi penali militari.

TITOLO VIII.

Rapporti della gendarmeria colle truppe dell'esercito.

Art. 77. Gli uffiziali, o comandanti di brigata potranno domandare in iscritto il soccorso di tutta altra forza, se lo credono necessario, dirigendosi al superiore da cui dipende, il quale sarà obbligato di prestarvisi, o mettere parimenti in iscritto i motivi del rifiuto, quando ne abbia degl'importanti.

Art. 78. Queste domande possono essere dirette anche ad ogni altra Autorità, a cui la forza è subordinata, e devono sempre indicare l'ordine, in virtù del quale si agisce.

Art. 79. Combinandosi altra truppa, che non sia guardia reale, colla gendarmeria, questa prenderà la dritta.

Art. 80. Gli uffiziali della forza, che agirà colla gendarmeria, non potran prender parte nel suo servizio ordinario, nè distoglierla dalle sue particolari funzioni.

Art. 81. Combinandosi un distaccamento di gendarmeria, ed altro di truppa, l' uffiziale della prima comanderà in eguaglianza di grado

con quello dell'altra. Essendo poi di grado inferiore, la truppa sarà comandata dal suo capo, il quale dovrà prestarsi alle richieste in iscritto dell'uffiziale della gendarmeria.

Art. 82. Le funzioni della gendarmeria non dovendo confondersi con un servizio semplicemente militare, essa non sarà guardata come parte della guarnigione delle piazze. E però potrà uscirne per l'esecuzione de'suoi doveri senza permesso del comandante militare, quando non si tratti di piazze chiuse.

TITOLO IX.

Reclutamento.

Art. 83. Il reclutamento della gendarmeria si farà

1.° Con individui dell'esercito.

2.° Con individui congedati.

3.° Con aspiranti pagani.

Art. 84. A qualunque classe appartenga l'aspirante deve avere i seguenti requisiti:

1.° Complessione robusta.

2.° Statura di 5 piedi, e 2 pollici per la fanteria, e 5 piedi, e 4 pollici per la cavalleria.

3.° L'età di 21 anni compiti, e meno di 40.

4.° Che sappia leggere e scrivere.

5.° Che sia celibe.

6.° Che sia di buona condotta, tanto morale, che politica.

Art. 85. I pagani, ed i militari congedati devono esibire le fedi di perquisizione, e quelle della loro condotta morale, e politica. I secondi devono presentare inoltre i loro congedi nelle regole. Per quanto agl' individui provvenienti dall' attività del servizio, i capi de' corpi sono responsabili di queste loro qualità.

Art. 86. I nuovi ammessi devono impiegarsi al servizio per otto anni, e non essendo militari provvenienti da altri corpi devono dare una cauzione per la prima messa del vestiario.

Art. 87. Nella gendarmeria non si può passare che come semplice comune. Gli antichi servizj de' sotto-uffiziali congedati, e quelli de' sotto-uffiziali provvenienti dall' attività, saranno presi in considerazione come titoli ad avanzamento.

Art. 88. I comandanti le legioni sono responsabili della severa disamina de' requisiti degli aspiranti.

Art. 89. I gendarmi a piedi possono passare a cavallo, avendone le qualità, e ciò dietro l' approvazione dell' ispettore generale, sulla proposta de' comandanti le legioni.

Art. 90. Quelli che son nuovi nel mestiere, e gli altri analfabeti, ch' esistono attualmente nella gendarmeria, saranno divisi nelle brigate, in mezzo agli antichi, e provetti gendarmi, o saranno riuniti ne' capi luoghi, a tenore dell' articolo 16 per essere istruiti.

Art. 91. È vietato di farsi sostituire nel servizio della gendarmeria da un cambio; questa misura non essendo conciliabile coll'istituzione del corpo.

TITOLO X.

Avanzamenti.

Art. 92. Vacando nella gendarmeria impieghi di uffiziali, l'ispetiore generale rassegnerà al direttore della guerra le proposte di avanzamento.

Art. 93. Tutti gl'impieghi nella gendarmeria sono esclusivamente a beneficio degl' individui che ne fanno parte, salvo i casi, in cui le circostanze di guerra facciano o includere in quest' arma un uffiziale distinto della linea, o passare in questa con ascensi un uffiziale distinto dell' arma. Inoltre può la sortita dalla gendarmeria avvenire da colonnello a maresciallo di campo.

Art. 94. Le proposte agl' impieghi di uffiziali devono esser basate sulla loro anzianità ne' rispettivi gradi, prendendosi in considerazione quando occorra per la preferenza, o un distinto merito militare, o un' azione di straordinario valore. Solamente per l' impiego di sotto tenente i candidati devono esser prescelti fra gli ajutanti sotto uffiziali, sergenti maggiori, e sergenti, che abbiano le qualità necessarie. In eguali cir-

costanze la preferenza deve accordarsi ai maggiori graduati.

Art. 95. Vacando impieghi di sotto uffiziali, l' ispettor generale vi provvederà promuovendo i soggetti più meritevoli sulle proposte, che si farà rimettere gerarchicamente, e nel modo che avviserà migliore.

Art. 96. L' ispettore generale potrà promuovere al grado di sotto uffiziale un individuo che se ne renda degno per servizj di alta rilevanza, senza aver bisogno di proposta.

TITOLO XI.

Amministrazione.

Art. 97. Ogni legione di gendarmeria avrà un consiglio di amministrazione composto come siegue.

Il colonnello, o tenente colonnello comandante, presidente.

Il maggiore.
1 Capitano della legione.
1 Capitano de' gendarmi ausiliarj.
1 Tenente della legione.
} membri.

1 Tenente quartier-mastro Segretario.

Art. 98. I consigli di amministrazione avranno le seguenti residenze:

1.ª Legione — Napoli.
2.ª *Idem* — Caserta.
3.ª *Idem* — Salerno.
4.ª *Idem* — Palermo.

Art. 99. Gli uffiziali dovranno co' loro averi, e colle razioni di foraggio loro attribuite provvedere al loro alimento, alla compra e mantenimento de' cavalli, e sono tenuti di più a far fronte a tutte le spese di corse, viaggi, e riviste periodiche.

Art. 100. I sotto uffiziali, e gendarmi a cavallo dovranno co' loro averi provvedere al loro alimento, alla compra e mantenimento de' cavalli, alle spese di bardatura, cuojame, e vestiario.

Art. 101. I sotto uffiziali e gendarmi a piedi dovranno co' loro averi provvedere al loro alimento, ed alla compra del vestiario, e cuojame.

Art. 102. Ai sotto uffiziali e gendarmi smontati sarà fatta la ritenuta di grana 22 al giorno a favore del governo.

Art. 103. Sul soldo intero di ogni sotto uffiziale o gendarme a cavallo sarà fatta la ritenuta di grana 22 al giorno per lo stabilimento della massa de' foraggi. Il dippiù della spesa che potrà occorrere per questo ramo, sarà a carico della massa di compagnia in generale.

Art. 104. La ritenuta per stabilire la massa di compagnia sarà per i sotto uffiziali e gendarmi a cavallo di grana 16 al giorno, per quelli a piedi di grana 7.

Art. 105. La massa completa per la truppa sarà stabilita nella seguente proporzione.

Per i sergenti e caporali a cavallo di D. 100.
Per i gendarmi a cavallo di...... » 80.
Per i sotto uffiziali a piedi di...... » 45.
Per i gendarmi a piedi di........ » 40.

Art. 106. Gl'individui non avran dritto allo sconto, se la loro massa non è completa.

Art. 107. Le masse saranno amministrate in comune, tenendosi però sempre un conto individuale per giustificare il dritto agli sconti.

Art. 108. La somministrazione de' foraggi si farà per le cure de' consigli di amministrazione delle legioni, i quali stipuleranno o faranno stipulare nelle provincie, per le cure de' capitani, de' contratti per questa fornitura.

Art. 109. I contratti dovranno specificare la residenza delle brigate, a cui si deve fornire, la loro forza, e l'epoca dei versamenti de' generi.

Questi contratti devono essere approvati dal consiglio d'intendenza dell'esercito.

Art. 110. La razione de' foraggi pe' cavalli della gendarmeria da darsi in natura, in tempo di guerra, sarà la stessa che si sarà stabilita per i cavalli da tiro.

Art. 111. Ogn'individuo della gendarmeria, il di cui Cavallo sarà stato ucciso, o divenuto inutile per ferite riportate in azione, riceverà dall'erario regio D. 80 a titolo d'indennizzazione.

Art. 112. Nessun individuo della gendarmeria può vendere o cambiare il suo cavallo, senza il permesso del comandante la legione, e si dovrà

in tal caso formare un processo verbale, di cui sarà rimessa una copia all'ispettore generale, ed una al commessario di guerra.

Art. 113. Il consiglio d'amministrazione può fare acquisto del cavallo di un individuo ch'esce dal corpo, onde darlo ad un altro, ed in tal caso deve pagarlo al proprietario, dietro un apprezzo regolare.

Art. 114. Questo apprezzò deve farsi con periti scelti dall'una parte, e dall'altra: in caso di disparità, si eleggerà un terzo arbitro.

Art. 115. La gendarmeria deve aver sempre completo il numero de'cavalli, e succedendo la perdita, o la inabilitazione di alcuno, il governo provvederà al rimpiazzo, e se ne rimborserà sulla massa dell'individuo, salvo il prescritto nell'articolo 111 a proposta dell'Ispettore generale.

Art. 116. I sotto uffiziali, che dopo cinque anni di grado, de'quali due almeno nella gendarmeria, saranno promossi a quello di sotto tenente, riceveranno una gratificazione di D. 90. dall'erario regio.

Art. 117. Gl'individui provvenienti dalla linea nella gendarmeria a cavallo riceveranno dall'Erario Regio una indennità di prima messa di vestiario di D. 50, e nella gendarmeria a piedi di D. 25.

Art. 118. I sotto uffiziali e gendarmi hanno dritto all'alta paga per anzianità di servizio, come gl'individui dell'esercito.

Art. 119. Sarà stabilito un fondo denominato de' soccorsi straordinarj.

Art. 120. Questo fondo si formerà

1.° Con una ritenuta mensile di grana 30 pe' sotto uffiziali e gendarmi a cavallo, di grana 15 per quelli a piedi.

2.° Con una ritenuta che si farà agli uomini, durante la loro detenzione in sala di disciplina, e che sarà di grana 15 per i sotto uffiziali, di grana 13 per i gendarmi a cavallo, e di grana 11. per quelli a piedi; ritenuta necessaria, perchè nel faticoso servizio dell' arma, questa specie di punizione non si abbracci d' alcuno come uno stato di riposo.

3.° Colla ritenuta che si prattichera sul soldo degl' individui in permesso limitato, e che sarà pe' sergenti maggiori e sergenti di grana 16, pe' caporali forieri e caporali di grana 14, pe' gendarmi di grana 10.

Art. 121. Questo fondo sarà amministrato per le cure de' rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 122. Con esso deve farsi fronte alle spese d' officio degli stessi consigli, quali dovranno corrispondere, come pel passato, alla ritenuta mensile di grana 5. per individuo.

Art. 123. Collo stesso fondo si provvederà a gratificazioni per merito particolare, ad indennizzazioni di perdite sofferte senza colpa nello adempimento de' proprj doveri, a compra di utensili, a spese d'illuminazione di scuderie, ed altro.

Art. 124. Tutti gli esiti enunciati negli articoli precedenti non potranno farsi, che previa l'autorizzazione dell'ispettore generale, il solo che possa disporre di tal fondo per questi, e simili usi impreveduti.

Art. 125. Se un individuo muore ab intestato, e sia creditore della massa, questa si versa al fondo de' soccorsi straordinarj.

Art. 126. Quando l'individuo morto senza testamento lasci moglie, o figli, la massa appartiene di dritto ai superstiti.

Art. 127. I debiti degl'individui morti, disertati, o condannati saranno appianati col fondo de' soccorsi straordinarj.

Art. 128. Per tutto ciò che riguarda l'amministrazione, la contabilità, ed il vestiario, i consigli si atterranno ai regolamenti vigenti che sono stabiliti per l'armata.

Art. 129. L'ispettore generale deve invigilare ed ispezionare in tutt'i suoi dettagli l'amministrazione, e la contabilità dell'arma, senza venire alla chiusura de' conti, che spetta all'autorità competente.

Art. 130. Gli averi per tutti gl'individui sono quelli stabiliti nella seguente tariffa.

TARIFFA DEGLI AVERI

GRADI.			SOLDO.	INDENNITA' di officio.
Uffiziale generale ispettore generale.			«	100
Colonnello capo dello stato maggiore.			«	35
STATO MAGGIORE.		Comandante di Legione....	«	35
		Maggiore................	72	20
		Tenente ajutante di campo.	38	»
		Tenente quartiermastro.....	38	6
STATO MINORE.		Ajutante sotto uffiziale.	30	»
UFFIZIALI.		Capitano...............	55	«
		Tenente................	38	»
		Sotto tenente...........	32	»
TRUPPA	A PIEDI.	Sergente maggiore.........	17 30	»
		Sergente...............	14 30	»
		Caporal foriere..........	13 30	»
		Caporale...............	12 30	»
		Gendarme...............	10 30	»
	A CAVALLO.	Sergente...............	27 30	»
		Caporale...............	25 30	»
		Gendarme...............	21 30	»

NUMERO delle razioni DI FORAGGIO.	OSSERVAZIONI SULL' ALLOGGIO.	OSSERVAZIONI GENERALI.
»	L'ispettore generale, ed il capo dello stato maggiore godranno l'indennità di alloggio corrispondente al loro grado; a tenore de' regolamenti sul ramo della guerra.	Gli averi e foraggi dovuti al suo grado.
»		Gli averi, e foraggi corrispondenti al suo grado nello stato maggiore dell'armata.
»	» »	Gli averi e foraggi corrispondenti al suo grado nella cavalleria di linea.
3		
2		
1	L' alloggio in natura dalla rispettiva provincia ove risiedono, o l'indennità corrispondente al loro grado, a tenore de' regolamenti.	
»		
2		
1		
1		
»		
»		
»		
»	Accasermati a carico della provincia ove sono stazionati.	
»		
»		
»		
»		

TITOLO XII.

Vestiario, ed armamento.

Art. 131. Il vestiario e la bardatura per la gendarmeria saranno conservati quali sono attualmente, e resta confermata la soppressione della gran tenuta. Restano pure aboliti i berretti a pelo. La gendarmeria a cavallo supplirà alla gran tenuta colle spalline bianche. La gendarmeria a piedi avrà gli stivaletti corti sotto il calzone. Gli uffiziali avranno la sciarpa.

Art. 132. Sarà provveduto al vestiario per le cure de' consigli d' amministrazione delle legioni.

Art. 133. Essi dovranno passare all' oggetto de' contratti per via d' asta pubblica.

Art. 134. Questi contratti avranno il loro effetto dopo che il consiglio d' intendenza dell' esercito li avrà sanzionati, ed approvati i campioni de' generi.

Art. 135. L' armamento continuerà ad essere qual' è attualmente, e dovrà essere somministrato dal governo.

Art. 136. Le armi rotte, rese inutili, o perdute in servizio saranno rimpiazzate dalla sala d' armi di artiglieria, qualora la perdita, o la inutilizzazione sia giustificata in conformità de' regolamenti.

Art. 137. Quelle rotte, rese inutili, o perdute per colpa degl' individui saranno a loro carico.

Art. 138. Le spese per far portar le armi alle compagnie, nelle rispettive provincie, saranno a carico del fondo dei soccorsi straordinarj, ma quelle che si fanno uscendo dalla sala d'armi saranno provvedute come per tutti gli altri corpi dell'esercito.

TITOLO XIII.

Casermaggio.

Art. 139. Gl'individui della gendarmeria saranno accasermati a carico delle provincie, a tenore degli stabilimenti, quali erano nella prima istituzione dell'arma nel regno. Spetta agl'intendenti di provvedere sempre con esattezza a questo ramo.

Art. 140. Gli uffiziali, che non avranno l'alloggio in natura, riceveranno una indennità corrispondente nella proporzione fissata da' regolamenti per l'armata, ed in virtù degli stati di liquidazione formati da' commessarj di guerra.

Art. 141. Sarà stabilita una caserma in ogni capo luogo di distretto, e di circondario per la gendarmeria a piedi: e per la gendarmeria a cavallo, in ogni capo luogo di distretto, in tutte le sue residenze lungo le strade consolari, ed in quei punti, ove si crederebbe a proposito farla stabilire.

Art. 142. La gendarmeria non deve aver co-

muni le caserme con altra truppa, attesa la natura delle sue incombenze.

Art. 143. Nella caserma della gendarmeria stazionata in Napoli sarà destinato un locale, a scelta dell' ispettore generale, per conservarvi gli archivj della ispezione generale.

TITOLO XIV.

Permessi.

Art. 144. Nella gendarmeria non saranno accordati congedi semestrali, giacchè il pubblico servizio si risentirebbe della lunga assenza degl' individui.

Art. 145. Il solo ispettore generale ha la facoltà di accordar permessi agli uffiziali per uscire dalle provincie ove trovansi, ma non per tempo maggiore di giorni 15. Un congedo di 29 giorni potrà esser solamente accordato dal direttore della guerra, e la domanda dev' esser avanzata per l' organo dell' ispettor generale.

Art. 146. L' ispettore generale potrà accordare permessi di 29 giorni ai sotto uffiziali e gendarmi, ed i comandanti le legioni di 15 nelle rispettive giurisdizioni.

Art. 147. Tranne i casi di urgenza, le domande di permesso dovono avanzarsi in ogni mese, nè possono essere più di tre per compagnia.

Art. 148. I gendarmi in permesso non possono condurre seco i loro cavalli, non asportare altre armi, fuorchè la sola sciabla, nè essere pagati che raggiungendo il corpo.

TITOLO XV.

Disciplina.

Art. 149. Gl' individui della gendarmeria saranno sottoposti alle leggi penali militari stabilite per l' armata.

Art. 150. Saranno sottoposti, per le mancanze commesse in servizio, alle punizioni di disciplina militare, che i superiori sono autorizzati ad infliggere.

Art. 151. I capitani delle compagnie saranno in dovere di tenere un registro di disciplina, nel quale sarà tenuto conto di tutte le trasgressioni dei loro dipendenti.

Art. 152. Tutt' i deviamenti, che offendono la dignità ed il contegno morale dell' arma richiameranno la severa vigilanza de' superiori. Se gli errori nascono da inesperienza, i colpevoli saranno richiamati per la prima volta al dovere con modi indulgenti. Ma se vi ricadono, i superiori provocheranno dall' ispettore generale il loro passaggio ne' gendarmi ausiliarj, ed anche l' espulsione dal corpo. Quest' ultima pena sarà sempre inflitta contro gl' individui dediti per abitudine all' ubbriachezza.

Art. 153. I gendarmi sono esclusi dalla pena del bastone.

TITOLO XVI.

Congedi, ritiri, e pensioni.

Art. 154. Gl' individui della gendameria saranno congedati, ammessi al ritiro, alle pensioni, agl' invalidi, o ai Veterani, quando hanno i titoli voluti dai regolamenti per tutti gl' individui dell' esercito.

Art. 155. Tutte le proposte ad una di queste destinazioni devono farsi dall' ispettore generale, e particolarmente nell' epoche delle riviste.

TITOLO XVII.

Riviste.

Art. 156. L' ispettore generale è obbligato di passare una rivista in ogni anno. Egli riceverà a tal uopo una indennità proporzionata.

Art. 157. I Comandanti le Legioni hanno il dovere di passare in ogni anno ciascheduno una rivista per Tenenze, e per Brigate. I Capitani dovranno passarne due, e i Tenenti, e sotto Tenenti quattro, recandosi nelle residenze delle rispettive brigate. I sergenti avendo sotto la loro vigilanza ciascuno tre brigate, compresa quella

della propria residenza, dovranno visitare le altre due ogni mese.

Art. 158. L' Ispettore Generale determinerà l'epoca delle riviste de'Comandanti le Legioni, e questi fisseranno il tempo di quelle degli altri Uffiziali.

Art. 159. In queste riviste è dovere dei superiori di esaminare gl'individui, proporre o al congedo assoluto, o al ritiro, o ad altri destini quelli che vi hanno dritto, assicurarsi dell' andamento del servizio, dello stato de'cavalli, del loro mantenimento, e di tutt'i dettagli riguardanti il personale, il materiale, e l'amministrazione.

Art. 160. Dovendosi in queste riviste prendere particolarmente di mira la condotta, la morale, e la disciplina degli uomini, sarà cura de' superiori di esplorare a questo riguardo il suffragio delle autorità militari, civili, ed Ecclesiastiche, siccome devono al tempo stesso promuovere da quelle tutto ciò che spetta alla gendarmeria di dritto.

Art. 161. Il superiore che, passando una rivista, deve disporre la riunione della gente è in obbligo di prevenirne i comandanti le rispettive provincie.

Art. 162. Di tutte le notizie raccolte nelle riviste, è d'uopo far intesi i superiori immediati, e tenerne registro nelle Compagnie.

I comandanti le legioni sono obbligati d'

inviare ogni anno un controllo nominativo delle rispettive legioni, il quale offra tutte le notizie risultanti dalle riviste, specialmente sulla condotta morale degli uomini.

TITOLO XVIII.

Servizio della gendarmeria in tempo di guerra.

Art. 163. Oltre al servizio che presta nell' interno, in tempo di guerra, si fa marciare all' esercito una forza di gendarmeria proporzionata a quella di tutta l'arma, e tale che il servizio interno non abbia a soffrirne.

Art. 164. La forza ch' entra in campagna è sul piede di guerra. Il comandante di essa risiede sempre nel quartiere generale, ed è addetto allo stato maggiore generale.

Art. 165. Presso il comando di ciascun corpo d'armata, e se è possibile, presso ogni divisione risiederà un uffiziale con un distaccamento incaricato del mantenimento della polizia: nel quartiere generale non dovendo esser ritenuta che quella tanta gendarmeria che sia nel più stretto senso indispensabile pel mantenimento del buon ordine, e per la guardia del medesimo.

Art. 166. Attesa la picciola forza di gendarmeria che potrebbe uscire in campagna, non può questa servire che presso un sol corpo d' armata, o divisione attiva.

Art. 167. Nessun comandante di un distaccamento può abbandonare il posto che gli è stato assegnato, menocchè non sia per proseguire la marcia, insieme colla divisione, o brigata, o meno che non ne abbia ricevuto l'ordine dal generale, da cui dipende immediatamente, non potendone ricevere da nessun altro.

Art. 168. I gendarmi devono vegliare attentamente presso il corpo cui sono addetti, su tutte le spie e persone sospette, che tentassero di avvicinarsi all'esercito, e sugli abitanti del paese, sospetti di corrispondenza col nemico.

Art. 169. Devono arrestare, o disperdere tutti i saccheggiatori e predoni.

Art. 170. In marcia essi devono stare alla coda delle brigate, raccogliere gli sbandati, e farli marciare, mandare indietro tutt' i bagagli proibiti, ed in opposizione al disposto de' regolamenti, ed allontanare dall'esercito tutte le persone che non vi appartengono.

Art. 171. Essi devono fare nel campo continue pattuglie, di giorno e di notte, per impedire le depredazioni, arrestare tutt' i soldati isolati, e vaganti senza permesso, e consegnarli ai rispettivi corpi.

Allontanare tutte le donne che sono inutili alla truppa, i vivandieri, i rivenditori non approvati ec. ec. ed anche arrestarli, a seconda delle circostanze.

Proteggere le persone, e le proprietà de'

cittadini da qualunque insulto, ed impedire qualunque guasto di giardini, prati, campi ec. fatto per mero capriccio.

Scortare unitamente alla truppa di linea i prigionieri di guerra, e risparmiare con ciò l'opra di tanti uffiziali, e sotto uffiziali.

Impedire ogni giuoco di azzardo.

Vegliare su i merciaj, e venditori di ogni specie.

Usare della massima cura per impedire, più che sia possibile, la diserzione, e per inseguire poi e rinvenire i disertori.

Fare osservare il buon ordine nelle distribuzioni del vino, e di altre vettovaglie, e quindi assistere ne' magazzini tanto civili, quanto militari, come salvaguardia, e conservatori del buon ordine.

Art. 172. Laddove le località dell' esercito lo permettano, le brigate devono stare in continua corrispondenza fra loro per gli oggetti di polizia, e segnatamente per comunicarsi i connotati delle persone sospette.

Presso ogni convoglio di carri militari che sia di qualche importanza, verrà distaccata, se sia possibile, una brigata di gendarmeria, onde conservare il buon ordine del convoglio stesso, lungo le strade, e principalmente nelle ritirate, e tenere a freno i carrettieri.

Art. 173. La gendarmeria deve prender notizia di tutti gli eccessi, che si commettessero da

militari, senza distinzione di rango, non che di tutte le requisizioni illecite, ed incompetenti, e dovrà renderne conto a' suoi capi, ed avvisarne il comando generale dell' armata.

Art. 174. In giorno di battaglia i distaccamenti di gendarmeria sieguono le colonne, che vanno al fuoco.

Art. 175. I comandanti de' distaccamenti devono distribuire le loro brigate nel miglior modo dietro alla linea durante l' azione. La gendarmeria impedirà così ai soldati di ritirarsi isolatamente dalle loro file, e rimanderà al fuoco quelli che in maggior numero del dovere verranno indietro a ricondurre i feriti; farà di tutto per proccurare, in caso di bisogno, i carri necessarj all' ambulanza, accompagnerà quelli che son carichi di feriti, e non permètterà che quei soldati, i quali hanno accompagnato i feriti si fermino all' ambulanza, o si disperdano, ma li rimanderà immediatamente al fuoco.

Art. 176. Dopo la battaglia un distaccamento, che sarà lasciato espressamente in riserva, percorrerà il campo, affine di raccogliere gli sbandati, prestar soccorso ai feriti, e finalmente fare gli opportuni rapporti al generale comandante.

Art. 177. Se occorre di assicurare la corrispondenza fra varj corpi d' esercito, si collocheranno sulla strada de' picchetti di gendarmeria, i quali non solamente saranno incaricati di questa corrispondenza, ma inoltre manterranno il

buon ordine, e la polizia ne' luoghi, ove sono stazionati, e proccureranno di avere tutte le notizie possibili su i movimenti del nemico. Attesa la tenue forza della gendarmeria, essa dovrà essere sussidiata in questo servizio dalla cavalleria leggiera.

Art. 178. La gendarmeria verrà impiegata nella esazione delle requisizioni, e contribuzioni.

Art. 179. Siccome quanto finora è stato esposto, mal si otterrebbe senza una considerazione straordinaria, ed una quasi cieca obbedienza per parte degli altri soldati verso la gendarmeria, la quale agisce quì in nome del generale comandante, e della legge, e che senza questa opportuna misura, la gendarmeria non potrebbe adempiere agli obblighi, cui è chiamata in momenti nei quali tutte le passioni del soldato sono in eccitamento, così sarà necessario che ai gendarmi comandi quel solo uffiziale, a cui sono immediatamente soggetti, e che nessuno si opponga loro, nell' atto in cui esieguono gli ordini ricevuti.

Art. 180. Ogni gendarme, cui venga fatta violenza da qualunque soldato semplice, o sotto uffiziale può ucciderlo sul fatto, e se il gendarme nol potesse da se, il delinquente, qualora venga arrestato, sarà punito colla morte.

Art. 181. Se una truppa non obbedisce alle intimazioni di un gendarme, i colpevoli saran trattati, giusta le circostanze, a seconda de' re-

golamenti militari, e se si fosse venuto anche a vie di fatto, allora sarà fucilato un uomo per ogni dieci della truppa colpevole.

Art. 182. Ogni uffiziale, che molesti la gendarmeria, mentre questa esercita le sue funzioni, verrà giudicato da un consiglio di guerra, e cassato.

Art. 183. Ogni gendarme poi, che si faccia lecito di usar violenze, che in generale abusi del potere di cui è investito dalla legge, e che in guerra commetta mancanze, le quali non sieno annoverabili fra le trasgressioni leggiere della disciplina, verrà giudicato da un consiglio di guerra, e sarà nella maggior parte de' casi punito colla pena di morte. Un gendarme poi che venga sottoposto ad una processura militare, al minimo indizio che si abbia contro di lui, verrà allontanato dal corpo, quando anche non sia stato convinto reo.

TITOLO XIX.

Disposizioni generali.

Art. 184. Quando gl' individui della gendarmeria riceveranno oltraggi nell' esercizio delle loro funzioni, potranno procedere all' arresto de' colpevoli, che accompagnati dal corrispondente processo verbale devono rimettere a disposizione dell' autorità, per esser puniti a norma delle leggi.

Art. 185. Quando gl' individui saranno attaccati, o minacciati nell' esercizio delle loro funzioni, grideranno. *Alto; in nome del Re e della legge.;* ed a questa voce gli abitanti dovranno prestar loro mano forte per l' esecuzione della legge.

Art. 186. Gl' individui della gendarmeria chiamati ad assicurare la esecuzione delle leggi, de' mandati di giustizia, a dissipare gli ammutinamenti popolari, o ad arrestarne gli autori, non potranno impiegare la forza delle armi, che ne' due seguenti casi, cioè:

1.° Quando le violenze, o le vie di fatto sono dirette contro di essi medesimi.

2.° Quando non possono in altro modo custodire le persone che hanno in consegna, difendere i posti che occupano, e finalmente se la resistenza è tale da non potersi vincere, che coll' uso della forza armata.

Art. 187. Sarà punito come autore di arresto arbitrario quell' individuo della gendarmeria che arresterà, o farà arrestare alcuno fuori de' casi determinati dalla legge.

Art. 188. È espressamente vietato ogni oltraggio, sia con parole, sia con vie di fatto, verso le persone arrestate. La giustizia vuole unicamente la custodia de' rei. Quelli che si permettessero questa specie di eccessi sarebbero scacciati dal corpo, e severamente puniti.

Art. 189. La custodia delle persone arrestate

è sotto la responsabilità de' detentori, finchè quelle saranno in loro potere. Per ovviare quindi agl' inconvenienti, cui dà luogo non di raro la lunga permanenza degli arrestati in mano della forza, sua principal cura dev' esser quella di deporli subito nelle prigioni locali, esigendo carta di consegna dai custodi, e di tenerli il meno possibile, ove non si tratti di assoluta necessità, nelle sale di disciplina delle caserme, il più delle volte mal sicure, e propizie all' evasione.

Art. 190. Gl' individui della gendarmeria non devono permettersi mai di rilasciare un preso di privata autorità, ma devono sempre metterlo à disposizione dell' autorità competente, per conoscere la sua imputazione.

Art. 191. Accadendo la fuga di uno, o più detenuti, coloro che li avevano in custodia devono essere subito arrestati, per le cure de' superiori, e messi a disposizione del magistrato, cui solo spetta esaminare, a termini della legge, se sieno colpevoli per punirli, o innocenti per rilasciarli in libertà.

Art. 192. Un individuo della gendarmeria, che per imputazione qualunque soggiaccia ad un giudizio, sarà trattato, per gli averi, a termini degli stabilimenti per l' armata.

Art. 193. Un individuo della gendarmeria che abbia disertato, non potrà mai più ritornare nell' arma, perchè non si deve portar la macchia di questo delitto in un corpo destinato a reprimerlo.

Art. 194. I processi verbali della gendarmeria devono essere scritti in carta non bollata.

Art. 195. Ne' giudizj de' disertori arrestati dalla gendarmeria, i processi verbali di questa devono tener luogo d' interrogatorio.

Art. 196. Se gl' individui della gendarmeria reale usciranno dal Regno per servizio straordinario, riceveranno, oltre ai viveri e foraggi in natura, una indennità che sarà fissata da Sua Maestà.

Art. 197. Le disposizioni contenute ne' regolamenti antecedenti per la gendarmeria, che non sieno conformi a quelle contenute nel presente decreto sono abolite.

Art. 198. Il quadro n.° I. mostra la stazione delle diverse brigate sì a piedi che a cavallo. L'altro n.° II. l' insieme della gendarmeria per legioni e compagnie.

TITOLO XX.

Istituzione de' gendarmi ausiliarj.

Art. 199. Per poter far fronte a tutt' i rami del pubblico servizio, la gendarmeria Reale, avrà, giusta l' articolo 3.° della sua istituzione organica, una forza sussidiaria nelle attuali dieci compagnie di gendarmi veterani, i quali prenderanno la denominazione di gendarmi ausiliarj.

Art. 200. Ciascuna delle dieci compagnie dei gendarmi veterani sarà portata alla forza di dugento

uomini, rimanendo le cariche come attualmente si trovano.

Art. 201. La forza totale delle dieci compagnie, tra uffiziali, sotto uffiziali, e soldati sarà di 2000 uomini.

Art. 202. Le dieci compagnie suddette avranno la seguente ripartizione.

Compagnie	*Provincie*
1.ª	Terra di Lavoro. Molise.
2.ª	Abbruzzo Citra. 2.° Abbruzzo Ultra. 1.° Abbruzzo Ultra.
3.ª	Principato Ultra. Capitanata.
4.ª	Principato Citra. Basilicata.
5.ª	Calabria Citra. 2.ª Calabria Ultra. 1.ª Calabria Ultra.
6.ª	Barì Terra d' Otranto
7.ª	Valle di Messina, e Catania.
8.ª	Valle di Siracusa, Girgenti, e Caltanissetta.
9.ª	Valle di Palermo, e Trapani.
10.ª	Governo di Napoli.

Art. 203. Le compagnie de' gendarmi ausiliarj saranno addette, secondo le Provincie ove sono

stazionate, alle legioni di gendarmeria Reale, e dipenderanno da' rispettivi comandanti. In conseguenza la 1.ª legione comprenderà la 10.ª, 6.ª e 3.ª compagnia. La 2.ª legione comprenderà la 1.ª e 2.ª compagnia. La 3.ª legione comprenderà la 4.ª e 5.ª compagnia La 4.ª legione comprenderà la 7.ª 8.ª e 9.ª compagnia.

TITOLO XXI.

Funzioni de' gendarmi ausiliarj.

Art. 204. I gendarmi ausiliarj saranno specialmente addetti.

1.° Al servizio presso i Tribunali.

2.° Alla guardia delle prigioni.

3.° Al servizio delle coazioni.

4.° Alla persecuzione de' malviventi.

5.° Alla guardia degli archivj delle Intendenze provinciali, ove non saranno addetti più di due uomini.

6.° Alla scorta de' procacci.

Art. 205. Come una forza sussidiaria della gendarmeria reale, i gendarmi ausiliarj saranno chiamati inoltre a concorrere con essa a quei servigj, a' quali non può supplire per la tenuità della sua forza fisica.

Atr. 206. Rimane espressamente vietato a tutte le autorità, sotto la loro stretta responsabilità, d'impiegare i gendarmi ausiliarj in servizj diversi da quelli della loro istituzione.

Art. 207. La gendarmeria ausiliaria sarà sotto la vigilanza della gendarmeria reale.

Art. 208. Nelle provincie, ove non risiede il capitano della gendarmeria ausiliaria, le autorità, nelle occorrenze del servizio, dirigeranno le loro richieste a quello della gendarmeria reale. Nelle provincie, ove trovasi il primo, le autorità faran capo di lui, ma egli deve disporre della forza, colla intelligenza del capitano della gendarmeria reale, e non altrimenti, onde non compromettere l'unità del servizio.

TITOLO XXII.

Reclutamento.

Art. 209. Le compagnie de' Gendarmi ausiliarj saranno completate con individui presi da varj corpi dell'esercito, con militari congedati, che amino rientrare al servizio, e con individui pagani.

Art. 210. Per essere ammesso a gendarme ausiliario, si devono avere le seguenti qualità:

1.° Statura di 5 piedi e 2 pollici.

2.° Età di 21 fino a 40 anni.

3.° Esser celibe, o vedovo senza figli.

4.° Buona condotta, tanto politica che morale, comprovata dalla fede di perquisizione e da certificati analoghi.

La condizione di saper leggere e scrivere può dispensarsi.

Art. 211. Ogn' individuo di qualunque classe che sia ammesso ne' gendarmi ausiliarj, riceverà dal governo, per indennità di prima messa, la somma di ducati sei.

TITOLO XXIII.

Avanzamenti.

Art. 112. Vacando impieghi di uffiziali, l'ispettore generale ne renderà conto alla direzione di guerra, perchè vi si provveda, e potrà proporre egli medesimo, nelle occorrenze, a coprire l'impiego vacante un uffiziale di gendarmeria reale, che, dopo lunga carriera, non sia più atto a quest' arma, ed il quale dovrà sempre passarvi con un grado di più, come compenso a' suoi buoni servigj.

Art. 213. L'ispettore generale provvederà agl' impieghi di sotto uffiziali colle stesse discipline prescritte per la gendarmeria reale.

Art. 214. Egli potrà pure far passare un sotto uffiziale o gendarme ausiliario nella gendarmeria reale, a titolo di premio, qualora se ne renda degno.

Art. 215. L'ispettore generale potrà oltracciò far passare dall' un corpo all' altro i sotto uffiziali e comuni, qualora lo creda necessario al bene del servizio, rendendone però conto alla direzione di guerra.

TITOLO XXIV.

Amministrazione.

Art. 216. L'amministrazione delle compagnie de'gendarmi ausiliarj dipenderà dai consigli d'amministrazione delle legioni di gendarmeria reale, alle quali trovansi addette.

Art. 217. Le norme, colle quali questa amministrazione dovrà regolarsi, saran quelle indicate nelle istruzioni appositamente emanate dalla reale Segreteria di Stato della guerra.

Art. 218. In quanto agli averi, alla massa, all' uniforme, all' equipaggio, ed all' armamento, resteran ferme le disposizioni contenute nel decreto del 1.° luglio scorso.

TITOLO XXV.

Casermaggio.

Art. 219. I gendarmi ausiliarj saranno accasermati a carico delle provincie, ed avran dritto alle forniture stesse della truppa di linea.

Approvato: FERDINANDO.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pagina 25. v. 3. legge....	*Ordinanza.*
idem 25. v. 6. legge....	*Ordinanza.*
idem 27. v. 7. guardata.	*riguardata.*
idem 27. v. ultimo che sia eclibe................	*che sia celibe*, o *vedovo senza figli.*
idem 28 v. 10. impiegarsi.	*impegnarsi.*
idem 34. v. 15. prattichera.	*praticherà.*

NOTA.

In tutti i luoghi ove si è detto Direzione della guerra, o Direttore della guerra, leggasi: *real Segreteria di Stato della guerra*, o *Direttore della real Segreteria di Stato della guerra.*